

REGOLAMENTO

**CRITERI E MODALITA'
PER LA CONCESSIONE
DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI
ED AUSILII FINANZIARI
NONCHE' PER
L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI**



*Città di
Garbagnate Milanese*

**Regolamento ai sensi dell'art. 12
della legge 7 agosto 1990 n° 241**

**"Criteri e modalità per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari nonché
per l'attribuzione di vantaggi economici"**

Approvato

con deliberazione consiliare n° 6 del 25.1.1991 - modificato con deliberazione consiliare n° 20 dell'11.4.1991, esecutive il 3.5.1991.

Ripubblicato all'albo pretorio del Comune dal 7.5.1991 al 22.5.1991.

Il Segretario Generale
Dr. Luigi Caretto

Il Sindaco
Pier Mauro Pioli

Dalla Residenza Municipale li, 23.5.1991

Capitolo 1

Oggetto della concessione

Il Comune interviene con erogazioni economiche, nei limiti delle proprie risorse:

- a sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, educative, artistiche, sportive e ecologiche e di promozione della occupazione locale e nelle politiche giovanili;
- a favore di soggetti in stati di bisogno.

Capitolo 2

Sostegno di attività di rilevanza sociale, culturali, ricreative, artistiche, sportive e di promozione della occupazione locale

2.1 Destinatari dell'intervento:

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, enti o associazioni o gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo (sociale, culturale, educativo, artistico, sportivo, ecologico, di promozione della occupazione locale e nelle politiche giovanili) della comunità locale nonché gli organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali e di tutela dell'ambiente.

Le associazioni devono essere legalmente costituite.

2.2 Tipologia dell'intervento.

Gli interventi del Comune possono consistere:

- nella erogazione di contributi in denaro;
- nella attribuzione di vantaggi economici;
- nella organizzazione di sovvenzioni.

2.3 Erogazione di contributi in denaro.

La erogazione di contributi in denaro può avvenire a titolo ordinario e straordinario.

2.3.1 Interventi ordinari.

Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro con

frequenza annuale a sostegno della attività ordinaria dell'ente o associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, di copia semplice dello statuto e atto costitutivo dell'Ente richiedente nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile comunale del procedimento, delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare, quali contributi ordinari, tenendo conto:

- delle risorse di bilancio disponibili e delle scelte programmatiche;
- della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- del rendiconto della attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

Il piano di riparto contenente la individuazione degli assegnatari e della entità del contributo a ciascuno assegnato, viene comunicato a tutti i richiedenti.

Essi potranno promuovere motivata opposizione al piano di riparto con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

La Giunta Comunale deciderà, entro i successivi 15 giorni, sulle opposizioni pervenute con apposito provvedimento.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoreria comunale, a mezzo mandato da emettersi, parte entro il 30 giugno e la restante parte entro il 30 ottobre dell'anno di riferimento.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'Amministrazione comunale nei piani degli anni successivi ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed al contenuto dei programmi presentati.

2.3.2. Interventi straordinari.

Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro "una tantum" a sostegno di specifiche iniziative di rilievo e coinvolgimento sociale, legate a particolari situazioni o avvenimenti locali, nazionali o internazionali di natura contingente e non previamente programmabili, promosse da enti, associazioni, gruppi

informali sia beneficiari di contributi ordinari per l'anno in corso sia esclusi dal piano di riparto di cui al punto 2.3.1. sia non richiedenti l'inclusione in detto piano.

Il riconoscimento di contributi straordinari non costituisce titolo per l'inserimento nel piano di riparto dei contributi ordinari per l'anno successivo.

La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione comunale di norma almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento della iniziativa e sarà corredata:

- a) da una relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente, associazione o gruppo informale, intende perseguire e la sua capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa, ecologica e sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

La richiesta e la documentazione di cui punti a) e b), nei casi di gruppi informali, dovranno essere sottoscritte da tutti gli aderenti del gruppo, con la specificazione degli scopi del gruppo.

Il Responsabile comunale del procedimento valuta le condizioni di ammissibilità delle richieste, predispose la proposta da sottoporre alla Giunta Comunale, esprimendo il relativo e motivato parere secondo quanto previsto agli artt. 2.1 e 2.3.1 anche tenendo conto delle caratteristiche dell'iniziativa e della capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale.

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile comunale del procedimento, delibera l'accoglimento o meno delle richieste, tenendo conto:

- delle risorse di bilancio disponibili e delle scelte programmatiche;
- della caratteristica della iniziativa programmata in relazione alla capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- del rendiconto della attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- della qualità e quantità delle iniziative complessivamente realizzate e programmate.

Le determinazioni della Giunta Comunale vengono comunicate, a cura del Responsabile del procedimento, ai richiedenti entro 15 giorni.

Contro dette determinazioni, entro 10 giorni dalla comunicazione, è ammessa motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale la quale deciderà nei successivi 30 giorni.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per la assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi. Gli assegnatari di contributo straordinario potranno altresì presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico o ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema

all'aperto etc.) all'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore comunale competente.

La proposta dell'Assessore comunale sarà valutata con i criteri di cui al presente punto 2.3.2.

2.4 Vantaggi economici.

L'Amministrazione comunale può attribuire altri vantaggi economici che consistono:

- nell'utilizzo di immobili, strutture o beni comunali a titolo gratuito o agevolato.
- nella concessione del patrocinio a iniziative sportive e culturali.

2.4.1 Utilizzo di immobili, strutture o beni.

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni o gruppi informali senza scopo di lucro, aventi fini di promozione della attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva e di tutela dell'ambiente, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

L'utilizzo di immobili, strutture o beni comunali può essere duraturo, ricorrente o occasionale:

- A** concessione duratura: la Giunta Comunale, a titolo gratuito o agevolato, può concedere con provvedimento motivato e secondo le effettive disponibilità, l'utilizzo di propri locali da adibire a sede o uffici di associazioni o enti di preminente interesse generale, di alta rilevanza sociale, umanitaria, patriottica o storica, quali:
- enti pubblici, istituzioni, associazioni giuridicamente riconosciute operanti sotto vigilanza ministeriale, regionale, o provinciale;
 - enti o associazioni giuridicamente riconosciuti costituenti emanazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o della Comunità Europea;
 - enti o associazioni di preminente rilevanza storica locale operanti nel territorio comunale da non meno di 10 anni.

La concessione di durata sino a cinque anni, non tacitamente rinnovabile, può essere revocata con motivato provvedimento.

La richiesta dovrà essere indirizzata al Sindaco e corredata di:

- copia dello Statuto e/o di attestazione di eventuale appartenenza ad Associazioni o Enti di rilevanza nazionale;
- copia del provvedimento di nomina del rappresentante legale in sede locale;
- programma di attività.

Contro le determinazioni della Giunta Comunale non sono ammesse opposizioni.

- B** concessione ricorrente: La Giunta Comunale può, a titolo gratuito o agevolato, concedere, per periodi sino ad un anno proprie strutture e/o attrezzature per lo svolgimento di attività previste al presente punto 2.5.

La richiesta dovrà essere inviata all'Assessore competente con allegato Statuto, copia del provvedimento di nomina del rappresentante legale in sede e relazione sull'attività svolta e da svolgere nell'anno di riferimento, con indicazione degli scopi per i quali viene richiesto l'uso.

Le richieste di erogazione ricorrente devono essere presentate entro il 15 Maggio di ogni anno.

Il Responsabile del procedimento valuta le condizioni di ammissibilità della richiesta e predisponde proposta di piano di assegnazione.

La Giunta Comunale decide sulla base di detta proposta e le relative comunicazioni agli interessati saranno fatte dal Responsabile del procedimento.

Contro le determinazioni del piano approvato è ammessa motivata opposizione con istanza documentata da presentarsi, entro 15 giorni dalla comunicazione, alla Giunta Comunale, la quale deciderà nei successivi 30 giorni.

- C** concessione occasionale: il comune può occasionalmente, a titolo gratuito o agevolato, concedere su richiesta di enti, associazioni o gruppi informali l'uso di proprie strutture, attrezzature o beni per specifiche iniziative di rilevante interesse pubblico, senza fini di lucro, la cui fruizione sia liberamente consentita dai promotori agli aderenti all'associazione o gruppi, o ai cittadini che ne facciano richiesta, fatto salvo il rispetto delle norme di sicurezza.

La relativa richiesta debitamente documentata dovrà essere inviata all'Assessore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'uso richiesto.

Il Responsabile del procedimento, valutate le condizioni di ammissibilità, sottopone la relativa proposta all'Assessore per le determinazioni del caso.

L'utilizzo nelle forme di cui alle precedenti lettere A, B, C, sarà consentito previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità di cose e persone e l'uso corretto del bene di pubblica utilità. Tale atto, inoltre, dovrà contenere l'indicazione di una persona responsabile cui farà capo l'onere di segnalare tempestivamente all'ufficio comunale competente ogni guasto, rottura, deterioramento che comprometta la funzionalità della struttura o attrezzatura concessa, o che, perentoriamente, riduca la sicurezza dei frequentatori o utenti abituali della stessa.

Inoltre, per le fattispecie di cui alle lettere A) e B), è fatto obbligo di versare una cauzione proporzionata all'entità di effettivo utilizzo, nonché di esibire copia di specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi per infortuni e di responsabilità civile per danni a cose o persone o (ivi compresi i propri associati, frequentatori o utenti abituali).

2.4.2. Patrocini

L'Assessore competente, su proposte del Responsabile del procedimento, può riconoscere il patrocinio del Comune di Garbagnate Milanese a iniziative culturali o sportive

quando, dalla relazione illustrativa dei promotori, emergano caratteri di serietà intrinseche e di interesse generale per la collettività locale.

Il formale riconoscimento del patrocinio comporta la possibilità di pubblicizzare l'iniziativa con indicazione dello stemma comunale e dell'ente patrocinante.

Il patrocinio dà altresì diritto all'esenzione della imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni ai sensi del DPR 26.10.1972 art. 20 n. 639 comma 1, punto 9, e dell'art. 18 dell'apposito Regolamento Comunale, qualora sul materiale divulgativo dell'iniziativa sia assente ogni altra forma pubblicitaria.

Sono fatte salve le riduzioni e esenzioni dalla imposta citata di cui agli artt. 19 e 20 DPR 26.10.1972 n. 639.

2.5 Sovvenzioni.

Il Comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture o attrezzature di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

2.6 Criteri.

Ai fini del presente capitolo 2, è considerato titolo preferenziale l'avere sede in Garbagnate Milanese e, con esclusione della lettera A) del punto 2.4.1, si individuano - con riferimento al D.P.R. n. 616/1977 - quali prioritari settori di destinazione dei contributi e di vantaggi economici le associazioni, enti, gruppi informali che perseguono - senza fini di lucro - le seguenti finalità:

- a) Settore Sociale: quelli che svolgono finalità umanitarie, sociali ed educative in grado di formare e sensibilizzare i cittadini attorno ai problemi della nostra società ed in particolar modo della collettività locale.
- b) Settore Ambiente: quelli rilevanti dal punto di vista ecologico e ambientale che svolgono attività con valore di crescita di coscienza ecologica, specie nei confronti dei giovani.
- c) Settore Culturale: quelli che svolgono attività culturali e forme di educazione musicale, teatrale e culturale in genere e di promozione della cultura locale.
- d) Settore Sportivo: quelli che hanno coinvolto maggiormente il paese e che hanno dimostrato serietà e capacità organizzativa. Il contributo deve servire per garantire il proseguimento e la continuità operativa.

Per le società sportive di nuova istituzione il contributo sarà concesso sulla base della diffusione della disciplina praticata e del numero dei praticanti.

2.7 Destinazione dei contributi.

Il Rappresentante legale o Presidente dell'Ente, Associazione o gruppo dovrà sottoscrivere dichiarazione, sotto la sua personale responsabilità, che l'erogando contributo,

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE RELATIVE A INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA AI SINGOLI: CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE PER FINALITÀ SOCIO ASSISTENZIALI.

PREMESSA

Art.1

Il presente Regolamento disciplina i criteri d'accesso alle prestazioni sociali agevolate concesse dal Comune di Garbagnate Milanese e relative agli interventi di ASSISTENZA ECONOMICA, erogata ai singoli sotto forma di contributi, ausili e vantaggi economici di qualsiasi genere, ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Art.2

Il presente Regolamento annulla e sostituisce il Cap. 3 del Regolamento ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241 "Criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari nonché per l'attribuzione di vantaggi economici" approvato con delibera C.C. n.6 del 25.1.1991, modificato con delibera C.C. n. 20 dell'11.4.1991, esecutive il 3.5.1991.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art.3 - Finalità generali

Gli interventi di sostegno economico sono rivolti ai singoli ed ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o che si trovino in occasionali situazioni di emergenza e sono finalizzati al superamento delle condizioni di disagio economico, evitando situazioni di dipendenza cronica dai servizi.

Tutti gli interventi devono essere ricompresi all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti e che mirino, attraverso la costruzione di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e della realtà parentale e sociale, all'autonomia della persona e della famiglia ed alla loro integrazione sociale.

Art. 4 - Definizione di aiuti e benefici economici

Sono considerati aiuti o benefici economici le prestazioni in denaro o in natura erogate dal Comune, l'esenzione dal pagamento di servizi comunali a domanda individuale e ogni altra prestazione suscettibile di valutazione economica, quando siano finalizzate a sostenere situazioni di bisogno materiale, siano esse associate o meno a condizioni di disagio, marginalità o povertà immateriale.

Art.5 - Finalità degli aiuti e benefici economici

Gli interventi di sostegno attuati attraverso la concessione di aiuti e benefici economici sono finalizzati:

- alla protezione, assistenza e tutela dei bambini, delle madri e dei giovani in età evolutiva;
- alla protezione, assistenza e tutela degli anziani e dei cittadini disabili con difficoltà economiche e/o relazionali;
- alla promozione dell'integrazione sociale, scolastica e lavorativa;

all'assistenza di famiglie in particolari condizioni di bisogno economico e/o di disagio sociale, alla prevenzione di situazioni di decadimento, in condizioni di povertà e bisogno.

ART.6 – Aventi diritto alla concessione di aiuti e benefici economici

I destinatari degli interventi previsti dal presente Regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 1/86 e dell'art.4 della legge regionale n. 1/2000, sono:

- i cittadini residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati ed i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le leggi dello Stato, dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorchè si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione e dello Stato di appartenenza.

Art.7 – Ammissibilità ai benefici

Sono ammessi ai benefici di cui all'art. 1 coloro che versano in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della l.r. 1/86 e dell'art.4 della l.r. 1/2000.

La condizione di bisogno è determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, qualora non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- esistenza di circostanze che comportino rischi di emarginazione per singoli o nuclei familiari;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

I contributi alle persone e ai nuclei familiari che rientrano in almeno una delle categorie sopra indicate, sono erogati avendo riguardo all'intervento dei familiari e nei limiti delle risorse disponibili del Comune.

Possono costituire motivo di esclusione:

- la proprietà, oltre che della casa abitata, di beni mobili registrati e/o di altri immobili;
- un reddito da lavoro non dipendente, in quanto si assume che tali attività producano un reddito presunto non riconducibile allo stato di indigenza.

Art.8 – Tipologie di intervento economico

Gli interventi possono essere distinti in:

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA AD INTEGRAZIONE DEL MINIMO VITALE

Per gli inabili al lavoro e gli anziani il periodo massimo di erogazione del contributo è di 9 (nove) mesi, oltre i quali l'eventuale rinnovo è subordinato ad una nuova richiesta da parte dell'utente e ad una verifica sull'andamento del progetto. Il contributo erogato è fisso e a cadenza mensile.

Possono essere anche previsti contributi mensili fissi o a scalare a favore di nuclei con persone in età da lavoro.

I contributi a scalare sono erogati secondo le seguenti modalità:

- per i primi tre mesi si eroga il 100% del contributo necessario al raggiungimento del minimo vitale;
- per i successivi tre mesi si eroga il 50% del contributo;
- per gli ulteriori tre mesi si eroga il 30% del contributo.

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA UNA TANTUM

E' erogata per far fronte a particolari situazioni ed eventi impreveduti (malattie, spese straordinarie, licenziamenti, ecc.). Il contributo non potrà superare comunque il 300% del contributo mensile massimo erogabile di cui al successivo art. 18.

3. SOVVENZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

Qualora il destinatario non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi e/o i contributi ricevuti in denaro, o l'assistente sociale lo ritenga opportuno, l'intervento potrà essere effettuato in una o più delle seguenti forme:

- buoni viveri;
- esenzione dal pagamento di servizi comunali (buoni mensa, retta asilo nido, trasporto scolastico, etc.);
- pagamento diretto di bollette per i consumi domestici e la gestione dell'alloggio;
- pagamento diretto delle quote dovute dall'utente per le prescrizioni di medicinali, secondo le seguenti modalità:
 - per i farmaci ricompresi nel Prontuario farmaceutico nazionale, pagamento della quota fissa per la ricetta, se prevista;
 - per quelli non ricompresi nel Prontuario, pagamento integrale per i farmaci che non risultino sostituibili con altri similari, presenti nel Prontuario e la cui necessità sia certificata dal medico di fiducia dell'assistito.
- rimborso spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche erogate dal S.S.N. o da strutture convenzionate;
- anticipazione senza oneri per sostituire future entrate del richiedente o di altri componenti il nucleo familiare.

Le somme anticipate devono essere restituite al momento della riscossione, da parte del nucleo, delle entrate sostituite. Il Comune può ricorrere ai sensi di legge alla riscossione forzata.

Le sovvenzioni a destinazione specifica non possono complessivamente superare, per ciascun beneficiario, l'importo annuale della somma erogabile ad integrazione del minimo vitale, come risultante ai sensi del successivo art. 18.

CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI RESIDENZIALI O A CICLO DIURNO DI PERSONE PARZIALMENTE O NON AUTOSUFFICIENTI

Il Comune può intervenire sostenendo parzialmente o totalmente la spesa per il ricovero di anziani e disabili in condizioni di bisogno economico.

L'assistente sociale dovrà comunque formulare un parere tecnico-professionale in ordine alla opportunità del ricovero, rispetto ad altre forme alternative di assistenza, anche in collaborazione con i Servizi dell'ASL e della Azienda Ospedaliera. Quando ne ricorrano le condizioni, il Servizio può proporre alla famiglia di rinunciare al ricovero, erogando un contributo mensile per facilitare l'assistenza della persona al proprio domicilio, ove non sia possibile ricorrere all'erogazione del Buono Sociale.

Tale contributo è definito con i criteri di cui al Capo II, art.18, e non può superare comunque l'importo massimo mensile definito dal Piano Sociale di Zona per il Buono Sociale.

INSERIMENTO DI MINORI PRESSO COMUNITÀ, CENTRI RESIDENZIALI E DIURNI

Rispetto agli interventi di natura residenziale, disposti dall'Autorità Giudiziaria o ai sensi dell'art. 403 del c.c., l'onere economico di inserimento rimane a totale carico del Comune, fatto salvo il recupero delle somme dovute dagli obbligati per legge (art.433 e seguenti del c.c.).

Art.9 – Modalita' di accesso

La richiesta di assistenza economica deve essere presentata al Settore Servizi Sociali i cui operatori, avvalendosi delle specifiche competenze professionali, hanno il compito di:

informare il richiedente sul tipo di prestazioni economiche erogate;

fornire alla persona una prima valutazione della situazione;

indirizzare il richiedente verso altri servizi idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non vi siano i requisiti minimi per l'erogazione del servizio;

segnalare, motivandole, eventuali modifiche delle proposte o la cessazione dell'intervento.

L'erogazione delle provvidenze di natura economica previste dall'articolo 8 è disposta comunque a fronte di un progetto motivato, elaborato dall'assistente sociale, che indichi:

gli obiettivi dell'intervento e i tempi;

la durata dell'erogazione del contributo;

le verifiche previste;

gli altri interventi da attuare per il superamento dello stato di bisogno e/o l'integrazione sociale della persona.

Le richieste presentate da persone già in carico ad altri servizi. sono valutate previo contatto con l'operatore di riferimento, anche attraverso la richiesta di una relazione scritta.

Art. 10 – Modalità di presentazione della domanda

La concessione di aiuti e benefici economici avviene su istanza dell'interessato, di un componente il nucleo familiare o di chiunque che abbia conoscenza delle condizioni dell'eventuale beneficiario.

Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata presenta domanda agli uffici competenti del Settore Servizi Sociali corredata dalla dichiarazione I.S.E.E e da eventuale apposita dichiarazione integrativa ritenuta utile a chiarire la situazione per cui si richiede l'intervento, sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

La domanda contiene l'avvertimento per cui potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione, ai sensi delle leggi vigenti.

Controlli saranno effettuati con le modalità di cui ai successivi artt. 24 e 25.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 675/1996 e successive modifiche e integrazioni.

La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dal Comune.

E' fatto obbligo al richiedente e/o al beneficiario di comunicare tempestivamente variazioni intervenute nella propria condizione economica e familiare, nel corso del procedimento. Tale obbligo va espressamente richiamato sul modulo della domanda.

Art.11 – Procedimento per la concessione degli aiuti e benefici economici

Il procedimento, che compete al Settore Servizi Sociali, deve concludersi con l'emissione di un provvedimento, anche di diniego, entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda al protocollo generale.

Il Responsabile del procedimento, identificato nel Direttore del Settore, assegna ad idoneo personale tecnico, di regola in possesso della qualifica di Assistente Sociale, l'attività istruttoria. In caso di necessità il responsabile del procedimento, assegnando l'attività istruttoria, può indicare la necessità di concluderla in un tempo determinato.

L'istruttoria consiste nella analisi della regolarità della documentazione, nel calcolo del minimo vitale e nella predisposizione di una proposta di intervento scritta, dalla quale emerga chiaramente l'indicazione delle prestazioni da rendere al beneficiario, l'ammontare e la durata delle stesse, nonché eventuali condizioni e forme particolari.

Ai fini della formulazione della proposta, il Servizio Sociale utilizza gli strumenti professionali idonei e può assumere informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza.

Il responsabile del procedimento verifica la regolarità dell'istruttoria e conferma o meno la proposta di intervento; la mancata conferma della proposta o la sua modifica deve essere motivata.

Il procedimento si conclude con una comunicazione al richiedente che, nel caso abbia esito negativo, deve essere motivata.

Art. 13 – Provvedimento di concessione

Gli aiuti e i benefici economici sono concessi con deliberazione della Giunta Comunale, anche comprensiva di più beneficiari, comportante impegno di spesa.

Art. 14 – Beneficiari

Le erogazioni delle prestazioni avvengono a favore del beneficiario, avendo riguardo per la composizione del nucleo familiare di fatto.

I destinatari delle erogazioni in denaro o natura possono anche essere diversi dai richiedenti e dai beneficiari, con riguardo all'efficacia dell'aiuto o beneficio disposto.

Il provvedimento di concessione dovrà in ogni caso indicare il beneficiario, anche se il soggetto che ha rilasciato quietanza, ricevuta o altro documento giustificativo dell'incasso delle somme è diverso.

CAPO II – PARAMETRI ECONOMICI

Art. 15 - Definizione di minimo vitale

Il *minimo vitale* familiare è il termine di paragone per stabilire se il reddito di un nucleo familiare è tale da determinare condizioni di indigenza o di bisogno.

Per *minimo vitale* si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale il Servizio Sociale attiva la procedura di valutazione del carico assistenziale del soggetto interessato, ai fini della stesura di un progetto di intervento.

Ai fini del presente Regolamento il *minimo vitale* corrisponde alla soglia di povertà assoluta, secondo la definizione data dall'ISTAT, cioè la condizione economica di incapacità all'acquisto di determinati beni e servizi, indipendentemente dallo standard di vita medio della popolazione di riferimento (povertà relativa), come individuata dall'ISTAT.

Gli interventi previsti dal presente Regolamento vengono effettuati a favore di persone il cui nucleo familiare dispone di redditi al di sotto del minimo vitale, come individuato nell'art. 18.

Art. 16 – Definizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare considerato ai fini della determinazione del reddito è quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, secondo le norme contenute nel D.P.C.M. del 7.5.1999 n. 221, come modificato dal D.P.C.M. 4.4.2001 e da ogni successiva modifica ed integrazione.

Art.17 – Determinazione della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

La determinazione del reddito familiare è effettuata ai sensi del D.lgs. n. 109/1998, come modificato dal D.lgs. n. 130/2000 e successivi decreti e circolari applicative.

Il Servizio Sociale, nella valutazione complessiva della situazione reddituale, per le prestazioni economiche contemplate dal presente Regolamento, considererà anche le somme relative a benefici economici derivanti da condizioni riconosciute di invalidità (civile, per causa di lavoro), nonché di altri aiuti o benefici economici erogati a seguito di disposizioni legislative nazionali e regionali o da altri Enti, percepite dal soggetto richiedente o dal suo nucleo familiare, anche se le stesse non costituiscono reddito ai fini IRPEF, in quanto trattasi di benefici erogati al fine di favorire

l'assistenza, l'autonomia della persona e l'integrazione sociale, attraverso l'utilizzo di prestazioni e servizi.

Art. 18 - Determinazione del minimo vitale familiare

Il parametro ISTAT riferito all'anno 2003 è di € 382,66 mensili, calcolato secondo i parametri I.S.E.E.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo, calcolata con i criteri di cui all'art.17, ed il minimo vitale, determina l'entità del contributo da erogare, che comunque non potrà superare, nell'entità massima, i 350 Euro mensili.

In casi straordinari e motivati dall' Assistente Sociale, gli interventi potranno essere proposti anche laddove il nucleo superi i parametri del *minimo vitale* di cui al presente articolo.

Art.19 – Aggiornamenti periodici

Il minimo vitale considerato ai fini della concessione dei benefici previsti dal presente Regolamento sarà aggiornato annualmente e corrisponderà all'indice di povertà assoluta, come determinato dall'ISTAT.

Art.20 - Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali

L'integrazione della retta di ricovero in strutture residenziali avviene a domanda dell'interessato o, se impossibilitato, di chi ne cura gli interessi con le stesse modalità di cui al precedente articolo 10.

L'intervento del Comune ha luogo solo nel caso in cui il richiedente, con i propri redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare disponibile, unitamente alle quote eventualmente versate dai familiari, non sia in grado di pagare interamente la retta richiesta per l'accoglimento nella struttura idonea a soddisfare le sue necessità assistenziali.

Eventuali contributi erogati a fronte di somme di cui il beneficiario del ricovero risulta creditore al momento della presentazione della domanda e non ancora riscosse, saranno considerati quale anticipazione che il beneficiario stesso, o chi ne cura gli interessi, si impegnerà a restituire, non appena i crediti si rendano disponibili.

Art. 21 –Determinazione della retta a carico dell'interessato

Il Servizio Sociale, attraverso un colloquio con il richiedente e/o la persona che presenta la richiesta di inserimento, provvederà a calcolare l'entità della retta che l'interessato è in grado di sostenere sia con il proprio reddito che a mezzo di eventuali beni mobili e immobili.

Dal reddito sarà detratta una quota di € 75 mensili, per la copertura delle minute necessità personali.

In presenza di un coniuge a carico, dal reddito del richiedente sarà dedotta una quota equivalente alla pensione minima INPS,

Relativamente alle sole rette di ricovero in strutture residenziali e nel quadro dei principi di sussidiarietà, solidarietà familiare e responsabilità, l'Assistente Sociale provvederà a convocare, prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, i soggetti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, limitatamente a quelli in linea retta.

La convocazione ha lo scopo di favorire il loro coinvolgimento nel progetto assistenziale del congiunto e la eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze economiche connesse al ricovero, secondo la richiesta presentata.

Prima di procedere alla determinazione dell'intervento del Comune, per tutti gli obbligati agli alimenti sarà richiesto il reddito familiare secondo i parametri I.S.E.E.

Se il reddito di riferimento come sopra determinato per ogni parente eccede il *minimo vitale familiare*, si provvede a calcolare l'ipotetica quota di partecipazione, secondo la seguente formula:

Quota di partecipazione = $\frac{\text{Reddito I.S.E.E.} - (\text{Minimo vitale} + 20\%)}{2}$

2

secondo la tabella allegata A.

Quando i soggetti obbligati, che risultino economicamente capaci -secondo i criteri del presente Regolamento- di ottemperare all'obbligo se ne astengono, il Comune si attiva comunque al fine di superare lo stato di indigenza del richiedente.

Art. 22 – Ammissione al beneficio

L'integrazione della retta di ricovero che non risulti assunta dal richiedente e/o dai soggetti tenuti agli alimenti, secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 21 del presente Regolamento, è definita dal Direttore del Settore Servizi Sociali, al termine dell'istruttoria e su proposta del Servizio Sociale.

L'importo dell'integrazione sarà disposto con riferimento al costo massimo della retta praticata da idonea struttura identificata dall'Assistente Sociale.

Nei confronti dell'Ente gestore della struttura di ricovero, esperite le procedure di cui al precedente articolo, il Comune assume esclusivamente l'impegno relativo alla quota di integrazione, mentre per la quota rimanente esso sarà definito dal richiedente e/o dai soggetti che provvederanno al pagamento.

Art.23 – Integrazione rette per servizi a ciclo diurno

L'integrazione delle rette per la frequenza di servizi a ciclo diurno di carattere oneroso sono definite secondo le stesse procedure. Ai fini del calcolo del contributo da erogare ad integrazione, la retta mensile del servizio è detratta dal reddito familiare, prima del calcolo dell'I.S.E.E.

Art.24 – Verifiche e controlli

Gli accertamenti in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese, ai fini dell'accesso agli aiuti e benefici previsti dal presente Regolamento, sono effettuati tramite i controlli a campione previsti per le dichiarazioni I.S.E.E. o con controlli puntuali e mirati sulla singola domanda, qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, inerenti stati, fatti e qualità personali e /o di terzi facenti parte del nucleo familiare del richiedente, e segnatamente qualora le dichiarazioni risultino:

- palesemente inattendibili,
- contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati;
- contraddittorie rispetto alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare medesimo;
- illogiche rispetto al tenore di vita medio mantenuto dal nucleo familiare del richiedente, desumibile da informazioni diverse da quelle dichiarate ed in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune, tramite il Servizio Sociale, può inoltre svolgere in ogni momento controlli al fine di verificare che gli aiuti e i benefici economici siano destinati alla realizzazione degli obiettivi per cui sono stati assegnati.

Art.25 – Modalità di effettuazione dei controlli

L'Ufficio competente potrà richiedere la collaborazione dell'interessato ai fini della verifica della documentazione necessaria al controllo, in uno spirito di reciproca collaborazione, al fine di accelerare i tempi delle funzioni del controllo medesimo, rimanendo ovviamente esclusa dalla richiesta ogni documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui non sussista la collaborazione degli interessati, l'Ufficio competente provvederà ad attivare i controlli secondo le modalità di legge, ai sensi del T.U. n. 554/2000.

Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.

Art. 26 – Ricorsi

Eventuali esposti o richieste di riesame delle domande di ammissione ai benefici economici previsti dal presente Regolamento vanno indirizzate al Direttore del Settore Servizi Sociali.

Le decisioni assunte dal Direttore con proprio provvedimento di erogazione o negazione di prestazioni socio assistenziali sono definitive e pertanto impugnabili esclusivamente in sede giurisdizionale.

Art.27 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di decorrenza della esecutività della deliberazione di approvazione.

Art.28 – Pubblicità

A norma della L. 241/90, copia del presente Regolamento è a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio Servizi Sociali e presso l'Ufficio Informa Città, perché possa prenderne visione quando richiesto.

ff.15.12.2003

Capitolo 4

Servizi pubblici a domanda individuale

Per i servizi a domanda individuale di cui al Decreto Ministeriale 31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984), il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune, a domanda degli interessati, intende consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

Le relative determinazioni comunali possono essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe.

Capitolo 5

Norma transitoria

Per l'anno 1990 e comunque laddove, in sede di prima applicazione non sia possibile l'osservanza dei termini e modalità previsti ai capitoli precedenti, la Giunta Comunale può erogare contributi in deroga agli stessi previa verifica della compatibilità degli interventi con i criteri di cui al presente Regolamento.